



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Stefano PETITTI	Presidente
Ettore CIRILLO	Componente
Giulia IOFRIDA	Componente
Milena FALASCHI	Componente Relatrice
Irene TRICOMI	Componente -

**DECISIONE**

Premesso che:

1. L'Ufficio Elettorale Regionale del Piemonte 2, in data 30 gennaio 2018, decideva di non ammettere la lista "ITALIA AGLI ITALIANI" alle elezioni del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018.

2. L'Ufficio rilevava che la lista di candidati era stata presentata nel Collegio Plurinominale Piemonte 02 corredata da un numero insufficiente di sottoscrizioni valide di elettori, con la conseguenza che non era stato raggiunto il numero minimo di sottoscrittori

previsto dalla legge per ogni lista presentata in ciascun Collegio Plurinominale e ne disponeva la esclusione.

3. Il verbale di ricusazione veniva notificato il 30 gennaio 2018.

4. Con ricorso del 1° febbraio 2018, h. 11,58, pervenuto a questo Ufficio il 2 febbraio 2018, h. 21,00, Andrea Sivieri, quale presentatore/rappresentante effettivo della suddetta lista per il Collegio Regionale del Piemonte 02, impugnava il verbale di ricusazione.

5. Dopo aver richiamato il tenore del verbale di ricusazione, il ricorrente espone quanto segue.

5.1. L'Ufficio Elettorale nel non computare le firme di cui all'elenco principale e agli elenchi contrassegnati dai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, (3)20, 21, 22, 23, 24 e 25 , aveva erroneamente ritenuto irregolare la autenticazione, in quanto l'autenticante, indicato come 'Consigliere comunale (indicazione a penna) e timbro Comune di Cerano (Novara)' recava una firma illeggibile, inidonea ad individuare la persona fisica che vi aveva provveduto, mentre la sottoscrizione era da riferire ad Alessandro Albanese, abilitato all'autenticazione in qualità di Consigliere comunale del Comune di Cerano, come da disponibilità manifestata l'11 gennaio 2018, inviata all'ente locale. Del resto l'intero procedimento elettorale risulta informato al principio del favor participationis, che deve trovare applicazione anche nel caso di

specie, dovendo essere interpretate restrittivamente tutte le ipotesi di inammissibilità delle liste elettorali.

6. L'Ufficio Elettorale Regionale del Piemonte, in data 2 febbraio 2018, confermava quanto deciso con riguardo alla ricusazione della lista facendo riferimento alla disciplina di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la cui esatta osservanza sarebbe strumentale alla garanzia di genuinità delle liste.

7. Il motivo di ricorso relativo alla ricusazione della lista è fondato. Osserva il Collegio che pur corretta l'applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000 per le autenticazioni nelle competizioni elettorali (a seguito della abrogazione della l. n. 15 del 1968, in assenza di una conseguente modifica dell'art. 14, che sarebbe stata invece necessaria), per cui è richiesta l'indicazione della data e del luogo di autenticazione, del nome e del cognome e la qualifica rivestita dall'autenticante, il quale deve apporre la propria firma e il timbro dell'ufficio, non per questo la mancata indicazione del nome e cognome nell'autenticazione comporta l'invalidità ipso iure della stessa, atteso l'affidamento ingenerato dalla dizione riportata in calce all'autenticazione di indicazione di "firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione"; peraltro, essendo nota la persona di Alessandro Albanese, quale consigliere comunale, i presentatori della lista non avrebbero avuto modo di avvedersi della incompletezza della sola firma e non avrebbero quindi potuto rimediare all'incompletezza documentale nel termine

di 24 ore, così come previsto dall'art. 33, ultimo comma, D.P.R. n. 570 del 1960.


9. Il ricorso va, pertanto, accolto per essere illegittima l'esclusione della lista ITALIA AGLI ITALIANI alla regione Piemonte 02 nonostante l'autenticazione delle sottoscrizioni indicate nel provvedimento di esclusione non rechi oltre alla firma, anche il nome e cognome dell'autenticante per essere stati i presentatori indotti in errore dalla riconducibilità della firma al consigliere comunale Alessandro Albanese.

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e per l'effetto ammette le candidature della lista "ITALIA AGLI ITALIANI" per l'elezione al Senato della Repubblica relativa alla Regione Piemonte. Si comunichi.


Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

I Componenti



Milena Galosch  
Diana D'Amico  
C. C. C.

Il Presidente



Federico Basso

Depositato in Segreteria  
oggi, 04-02-18 h. 15:30

